

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI COMMISSIONE FALLIMENTARE

CONVEGNO 7 MARZO 2008
*"Le novità introdotte dal correttivo alla
riforma del fallimento"*

AREA DELLA NON FALLIBILITA':
ASPETTI BILANCIATICI E AZIENDALISTICI
dr. Aldo Campagnola

Redazione a cura del Dr. Eduardo D'Amico
Studio Campagnola Dottori Commercialisti

Studio certificato ISO 9001:2000



Società certificata ISO 9001:2000



EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA FALLIMENTARE (1 di 2)

Articolo 1

Riforma - Decreto Legislativo n. 5 del 16 ottobre 2006

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.

Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

- a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
- b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila.

I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Articolo 1

Decreto correttivo – Decreto Legislativo n. 169 del 12 settembre 2007

1. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
2. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
 - a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data del deposito delle istanze di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un **attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila**;
 - b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data del deposito delle istanze di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
 - c) **avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila**.
3. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA FALLIMENTARE (2 di 2)

Articolo 1 - Decreto correttivo – Decreto Legislativo n. 169/2007 PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE (disciplina applicabile dal 1° gennaio 2008)

A) PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

E' stato introdotto, quale ulteriore criterio dimensionale per l'individuazione dell'area della non fallibilità, quello dell'indebitamento complessivo, in capo al fallendo, che non deve superare l'importo di euro cinquecentomila

B) LIMITE GENERALE INDEBITAMENTO

Esclusione dell'apertura del fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia complessivamente inferiore a 30.000 euro (nel testo previgente la soglia era fissata a 25.000 euro).

A) PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (1 di 11)

Presupposti soggettivi

LIMITI DIMENSIONALI

- • ATTIVO PATRIMONIALE (300 K/€)
- • RICAVI LORDI (200 K/€)
- • INDEBITAMENTO COMPLESSIVO (500 K/€)

L'articolo 1 comma 2 D. Lgs. N. 169/2007 stabilisce che i requisiti indicati in precedenza devono realizzare congiuntamente "per la non fallibilità".

Ex adverso, è sufficiente il superamento anche solo di una delle soglie in commento per determinare l'applicabilità, in capo all'imprenditore, della disciplina sul fallimento.

A) PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (2 di 11)

Presupposti soggettivi

LA PRIMA SOGLIA DI FALLIBILITA': L'ATTIVO PATRIMONIALE

LA NORMA



L'imprenditore deve aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data del deposito delle istanze di fallimento o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila.

PARAMETRO DI RIFERIMENTO

FINO AL 31.12.2007



TOTALE INVESTIMENTI

(BI + BII + BIII con esclusione BIII 4, azioni proprie, al netto dei fondi + beni in leasing + C1 + C2 + C3 + C4)
(cfr. circolare del 21/12/2006 della II sez. fallimentare del Tribunale di Milano)

A PARTIRE DAL 01.01.2008



TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE

(art. 2424 c.c.)

A) PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (3 di 11)

Presupposti soggettivi

ATTIVO PATRIMONIALE (rinvio all'art. 2424 c.c.)

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- B) Immobilizzazioni
 - I. Immobilizzazioni immateriali*
 - II. Immobilizzazioni materiali*
 - III. Immobilizzazioni finanziarie*
- C) Attivo circolante
 - I. Rimanenze*
 - II. Crediti*
 - III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*
 - IV. Disponibilità liquide*
- D) Ratei e risconti attivi


TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) ←

VALORE DI RIFERIMENTO
< 300.000 euro

A) PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (4 di 11)

LA PRIMA SOGLIA DI FALLIBILITA': L'ATTIVO PATRIMONIALE

SOGGETTI SOTTOPOSTI AL FALLIMENTO



PERSONA FISICA

SOCIETA' DI PERSONE

SOCIETA' DI CAPITALI



PATRIMONIO DEL FALLITO (1)

**ATTIVO PATRIMONIALE
NO BENI DEI SINGOLI SOCI**

**ATTIVO PATRIMONIALE
ART. 2424 C.C.**

(1) La dottrina prevalente ritiene che, nel computo dell'attivo patrimoniale complessivo, che, in caso di fallimento della persona fisica, debbano essere ricompresi i beni personali del fallito.

A) PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (5 di 11)

Presupposti soggettivi

LA SECONDA SOGLIA DI FALLIBILITA': I RICAVI LORDI

LA NORMA



L'imprenditore deve aver realizzato, sulla base delle risultanze dell'istruttoria prefallimentare, nei tre esercizi antecedenti la data del deposito delle istanze di fallimento o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila.

PERIODO DI RIFERIMENTO

FINO AL 31.12.2007

A PARTIRE DAL 01.01.2008

MEDIA ULTIMI TRE ESERCIZI

PER ALMENO UN ESERCIZIO DEGLI ULTIMI TRE

(cfr. circolare del 21/12/2006 della II sez. fallimentare del Tribunale di Milano)

A) PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (6 di 11)

Presupposti soggettivi

LA SECONDA SOGLIA DI FALLIBILITA': I RICAVI LORDI

La seconda sezione fallimentare del Tribunale di Milano nella circolare del 21 dicembre 2006 ha indicato le singole voci di bilancio da considerare per effettuare il calcolo dei ricavi lordi ai fini della delimitazione dell'area della non fallibilità.



RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA
(A 1, 2, 3, e 5)



RICAVI GESTIONE FINANZIARIA
(C 15 e 16 a, b, c, d)



RICAVI GESTIONE STRAORDINARIA
(E 20)

A) PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (7 di 11)

Presupposti soggettivi

LA SECONDA SOGLIA DI FALLIBILITA': I RICAVI LORDI

CONTO ECONOMICO (rinvio all'art. 2425 c.c.)

- A) Valore della produzione
 - 1) *Ricavi delle vendite e delle prestazioni;*
 - 2) *variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;*
 - 3) *variazioni dei lavori in corso su ordinazione;*
 - 5) *altri ricavi e proventi.*

- C) Proventi e oneri finanziari
 - 15) *proventi da partecipazione con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;*
 - 16) *altri proventi finanziari:*
 - a) *da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;*
 - b) *da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;*
 - c) *da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*
 - d) *proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti.*

- E) Proventi e oneri straordinari
 - 20) *proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)*

Sono da escludere le voci:
• A4 (incrementi delle imm. per lavori interni);
• D18 (a, b, c): rivalutazioni

Studio certificato ISO 9001:2000



TOTALE



VALORE DI RIFERIMENTO

< 200.000 euro

Società certificata ISO 9001:2000



A) PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (8 di 11)

Presupposti soggettivi

PRECISAZIONI IN MERITO AL CONCETTO DI “RICAVI LORDI”



DOVREBBERO ESCLUDERSI LE PLUSVALENZE E LE SOPRAVVENIENZE ALMENO PER DUE ORDINI DI MOTIVI (1)



**NON POSSONO PROPRIAMENTE RICONOSCERSI “REALIZZATI”
NEL PERIODO DI MANIFESTAZIONE**



**NON SONO INDICATIVI DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA
DELL'IMPRESA**

(1) A rigore, le sopravvenienze e le insussistenze sono fatti estranei alla gestione; come tali esse non determinano costi o ricavi che sono, invece, tipiche manifestazioni economiche di operazioni della gestione: sul punto, si veda AMODEO, Ragioneria generale delle Imprese, Napoli, 1965, p. 639 ss.

A) PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (9 di 11)

Presupposti soggettivi

INTERPRETAZIONE DEL TERMINE “LORDO”



RITENIAMO CHE SI POSSA AGEVOLMENTE CONCLUDERE CHE L'ATTRIBUTO IN ESAME TENDE SOLO AD EVITARE CHE SULL'AMMONTARE DEI RICAVI “REALIZZATI” VENGANO OPERATE INOPPORTUNE RETTIFICHE (ES. COSTI CORRELATI AI RICAVI)



RITENIAMO DEBBANO ESCLUDERSI LE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI CUI ALLE VOCI A2, A3 E B11 DEL CE IN QUANTO RETTIFICANO COSTI AL FINE DI ESPRIMERE IL VALORE DELLA PRODUZIONE INTESA COME VALORE COMPRESIVO DI TUTTO CIO' CHE E' STATO PRODOTTO DALL'IMPRESA



ESCLUSIONE DEI COMPONENTI ECONOMICI POSITIVI RIVENIENTI DA FENOMENI O ACCADIMENTI STRAORDINARI

A) PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (10 di 11) Presupposti soggettivi

LA TERZA SOGLIA DI FALLIBILITÀ: L'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO

LA NORMA



L'imprenditore deve avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila. Questa nuova soglia richiama un dato oggettivo dell'attività imprenditoriale costituito dalle dimensioni dell'insolvenza.

In tal modo si “recuperano” nell'area della fallibilità le imprese, anche di maggiori dimensioni, che non raggiungevano i requisiti degli investimenti e dei ricavi perché inattive o poste in liquidazione negli ultimi esercizi prima della dichiarazione di fallimento.

A) PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (11 di 11)

Presupposti soggettivi

LA TERZA SOGLIA DI FALLIBILITA': L'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO

Secondo la dottrina nel novero dei debiti che concorrono al calcolo dell'indebitamento complessivo vanno ricompresi, tra quelli indicati al passivo del bilancio:

PASSIVO (rinvio all'art. 2424 c.c.)

- C) *Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato*
- D) *Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:*
 - 1) *obbligazioni;*
 - 2) *obbligazioni convertibili;*
 - 3) *debiti verso soci per finanziamenti;*
 - 4) *debiti verso banche;*
 - 5) *debiti verso altri finanziatori;*
 - 6) *acconti;*
 - 7) *debiti verso fornitori;*
 - 8) *debiti rappresentati da titoli di credito;*
 - 9) *debiti verso imprese controllate;*
 - 10) *debiti verso imprese collegate;*
 - 11) *debiti verso controllanti;*
 - 12) *debiti tributari;*
 - 13) *debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;*
 - 14) *altri debiti.*

TOTALE



VALORE DI RIFERIMENTO

< 500.000 euro

B) LIMITE GENERALE DELL'INDEBITAMENTO

ESCLUSIONE APERTURA FALLIMENTO



PRIMA

OGGI

DEBITI SCADUTI E NON PAGATI
25.000 €

DEBITI SCADUTI E NON PAGATI
30.000 €

IOTESI ESEMPLIFICATIVE

• **ATTIVO PATRIMONIALE**
(LIMITE 300 K/€)

• **RICAVI LORDI**
(LIMITE 200 K/€)

• **INDEBITAMENTO COMPLESSIVO**
(LIMITE 500 K/€)

• **FALLIBILITA'**

290/280/300	180/190/200	500	NO
290/ 310 /300	180/190/200	400	SI
100/150/100	150/180/200	480	NO
280/ 310 /400	190/200/ 250	600	SI
250/200/ 330	180/ 210 /70	28	NO (1)
210/220/200	100/50/10	700	SI
100/50	180/ 220	480	SI
290	130	490	NO
600	150	40	SI

• **VERIFICAZIONE**
PERIMENTO AGLI ULTIMI
TRE ESERCIZI

• **VERIFICAZIONE**
PERIMENTO INFERIORE A TRE
ESERCIZI

(FONTE: MEMENTO PRATICO IPSOA – FRANCIS LEFEBVRE – FALLIMENTO 2008)

(1) In tal caso l'impresa non fallisce perché l'ammontare dei debiti non supera la soglia minima per la fallibilità indicata in 30.000 € dal decreto correttivo

ALTRE IMPORTANTI NOVITA'



IRRILEVANZA DELLA NOZIONE DI PICCOLO IMPRENDITORE

È stato eliminato ogni riferimento al termine “piccolo imprenditore” che in passato aveva creato non pochi problemi applicativi per via del richiamo all’articolo n. 2083 del codice civile (intervento Prof. Annarino Stradolini)

ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DEBITORE FALLENDI

La legge precisa che grava sul debitore fallendo l’onere di fornire la prova di non aver superato alcuna delle tre soglie dimensionali previste (intervento Prof. Massimo Fabiani)